



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 29.9.2006
COM(2006) 557 definitivo

2006/0178 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che abroga la direttiva 68/89/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di classificazione del legname grezzo

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 16 marzo 2005 la Commissione ha adottato la comunicazione chiave su una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea (COM (2005) 97) che sottolinea l'importanza della semplificazione delle legislazioni nazionali ed europee. Una migliore regolamentazione è basilare per migliorare la competitività delle imprese europee e per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda di Lisbona. Aumentando la qualità della legislazione e quindi riducendo i costi non necessari ed eliminando gli ostacoli che impediscono l'adattamento e l'innovazione, si mettono in opera gli incentivi e le condizioni di mercato adatti per fare prosperare gli affari creando il benessere a cui aspirano le nostre economie.

Come affermato nella comunicazione della Commissione sull'attuazione del programma comunitario di Lisbona "strategia di semplificazione dell'acquis comunitario (COM (2005) 535), la revisione dell'acquis deve diventare un processo continuo e sistematico che permetta al legislatore di rivedere le norme tenendo conto di tutti i legittimi interessi del settore pubblico e di quello privato. La comunicazione definisce un programma modulato che rientra nella nuova strategia di semplificazione. Il programma indica gli atti legislativi che la Commissione intende riesaminare e valutare al fine di semplificarli. Tra questi la direttiva 68/89/CEE del Consiglio, del 23 gennaio 1968, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di classificazione del legname grezzo.

Dopo aver esaminato l'attuazione e l'applicazione della suddetta direttiva, la Commissione propone la sua abrogazione.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE

2.1. Consultazioni

Il punto d'inizio per decidere sulla necessità di mantenere la direttiva del Consiglio 68/89/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di classificazione del legname grezzo come parte dell'acquis sono stati i pareri espressi dagli Stati membri, dal settore forestale e dalle industrie del legname sul fatto che per un certo numero di anni la direttiva non è stata generalmente applicata nel commercio del legname. Le parti in causa hanno affermato che i metodi utilizzati per misurare il legname grezzo sono diversi da quelli indicati nella direttiva. Inoltre non ci sono elementi che indichino impedimenti al commercio del legname a causa del fatto che gli operatori del settore non siano stati in grado di accordarsi sui metodi di misurazione e classificazione del legname grezzo.

Come parte del lavoro preparatorio della Commissione e secondo i principi della "migliore regolamentazione", le parti in causa sono state consultate attraverso il Comitato permanente forestale e attraverso il gruppo di lavoro sulla competitività del comitato consultativo per la politica comunitaria del settore "legno" della Commissione.

Inoltre un'indagine è stata inviata agli Stati membri e alle federazioni industriali per stabilire se la direttiva sia applicata o meno e per raccogliere le opinioni su una possibile abrogazione

della direttiva stessa. L'indagine ha avuto inizio nel luglio del 2005 e le risposte sono arrivate durante l'autunno.

2.2. Risultati dell'indagine

All'indagine hanno partecipato 19 Stati membri e 11 federazioni industriali nazionali.

Il risultato principale dell'indagine è che, secondo la maggioranza degli Stati membri (2 terzi) e delle federazioni industriali (4 quinti) che hanno partecipato all'indagine, la direttiva non viene applicata nel commercio del legname. I principali motivi citati dagli Stati membri e dall'industria sono i seguenti:

- i metodi di misurazione e classificazione indicati dalla direttiva sono diversi da quelli applicati dalle imprese del settore;
- la classificazione per dimensioni e per qualità fornita dalla direttiva non è sufficientemente dettagliata e troppo astratta;
- la classificazione fornita dalla direttiva non tiene conto dell'uso a cui è destinato il legname e non è adattata alle necessità del mercato;
- le norme europee per la qualità e le misurazioni sono considerate migliori.

Solo due Stati membri non erano d'accordo sulla proposta di abrogare la direttiva. Tra tutte le federazioni che rappresentano i proprietari delle foreste e le industrie del legname una sola non era d'accordo con la proposta di abrogazione. I membri di detta federazione non utilizzano i metodi per le misurazioni fissati nella direttiva; tuttavia la federazione ritiene che non sarebbe "necessaria" un'abrogazione.

Sulla base dei risultati dell'indagine è chiaro che la direttiva non è di applicazione generale.

Ulteriori informazioni sulle risposte all'indagine si trovano al sito web: http://ec.europa.eu/enterprise/forest_based/index_en.html

2.3. Valutazione

La direttiva 68/89/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di classificazione del legname grezzo è stata adottata come misura per sviluppare il mercato interno per la fornitura di legname grezzo alle industrie del legname. Tuttavia la sua applicazione è rimasta limitata, in quanto non obbligatoria e, in generale, gli operatori dei mercati del legname si sono accordati per utilizzare altri metodi di misurazione e classificazione. Il mercato interno del legname si è ampliato, e il commercio con i paesi terzi altrettanto, senza che ci siano impedimenti dovuti a diversi tipi di misurazione e classificazione utilizzati. Altri metodi di misurazione e classificazione vengono utilizzati e il commercio del legname grezzo non sarebbe influenzato in modo negativo dall'abrogazione. Inoltre è possibile utilizzare le norme europee per quanto riguarda le misurazioni e le classificazioni del legname, se necessario, nelle transazioni del mercato del legname; queste norme sono considerate migliori.

La direttiva 68/89/CEE non è necessaria per il commercio interno o per il commercio con i paesi terzi e nel settore interessato non sono stati osservati ostacoli al commercio che derivano

dai metodi di misurazione o classificazione utilizzati. Quindi è stato deciso di non sostituire la direttiva con altre misure legislative o di modificarla.

Un'abrogazione della direttiva sarebbe quindi necessaria per semplificare la regolamentazione, eliminando uno strumento non essenziale che ha un'applicazione molto limitata e che non è necessario al mercato interno.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Principi di sussidiarietà e di proporzionalità

In seguito ai risultati della consultazione e alla loro valutazione risulta che gli obiettivi della direttiva 68/89/CEE possono essere raggiunti in modo adeguato senza norme comunitarie.

3.2. Scelta dello strumento: forma giuridica dell'atto

In generale quando si abroga un atto si applica il principio delle "forme parallele", cioè l'abrogazione della direttiva 68/89/CEE sarebbe effettuata da una direttiva di abrogazione. Tuttavia a causa delle particolari circostanze di questo caso e cioè:

- la direttiva in oggetto è stata introdotta quasi quarant'anni fa;
- i sistemi di classificazione e misurazione introdotti dalla direttiva sono superati ed è stato determinato che tali sistemi non sono utilizzati dall'industria;
- inoltre quanto previsto dalla direttiva per quanto riguarda la classificazione e la misurazione non è obbligatorio;

si considera che una decisione di cui gli Stati membri sono destinatari e che è direttamente applicabile costituisca la forma giuridica adatta. Il vantaggio di una decisione è che rafforza il fatto che gli Stati membri devono considerare la loro posizione interna per assicurare la coerenza tra i sistemi a livello nazionale e a livello comunitario in seguito all'abrogazione della direttiva 68/89/CEE.

3.3. Incidenza sul bilancio

La proposta non incide sul bilancio.

4. CONCLUSIONI

La proposta di abrogare la direttiva 68/89/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di classificazione del legname grezzo è conforme ai risultati delle consultazioni con gli Stati membri, i proprietari delle foreste e l'industria del legname.

È però importante che l'abrogazione della direttiva 68/89/CEE sia seguita dall'abrogazione dei corrispondenti provvedimenti di attuazione nazionali per ottenere l'effetto pratico auspicato. Il marchio "classificato CEE" non sarà più disponibile.

Inoltre è necessario assicurare che i vantaggi dell'abrogazione non siano annullati da nuove norme nazionali o da nuove barriere tecniche. Di conseguenza è importante controllare che le

norme nazionali sulla classificazione del legname grezzo siano coerenti con i principi dell'articolo 28 del trattato e non costituiscano ostacoli per il commercio. Quindi le norme nazionali sulle misurazioni per volume o peso, o sulla classificazione per specie e nome comune o per dimensioni o qualità non devono introdurre ostacoli alla libera circolazione del legname grezzo nel mercato interno. Inoltre tutte le norme nazionali che possono essere considerate tecniche nell'ambito della direttiva 98/34/CE devono essere notificate alla Commissione sotto forma di progetto.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che abroga la direttiva 68/89/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di classificazione del legname grezzo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁴,

considerando quanto segue:

- (1) La politica comunitaria per una migliore regolamentazione sottolinea l'importanza della semplificazione delle norme nazionali e comunitarie in quanto elemento di base per migliorare la competitività delle imprese e per raggiungere gli obiettivi dell'agenda di Lisbona.
- (2) I metodi di misurazione e classificazione forniti dalla direttiva 68/89/CEE del Consiglio del 23 gennaio 1968 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di classificazione del legname grezzo⁵ differiscono dai metodi di misurazione e classificazione generalmente e attualmente utilizzati nelle transazioni tra le imprese del settore forestale e le industrie del legname e non sono quindi adatte alle necessità del mercato.
- (3) I metodi di misurazione e classificazione previsti dalla direttiva 68/89/CEE non sono più necessari per gli scopi del mercato interno.
- (4) La direttiva 68/89/CEE va di conseguenza abrogata.
- (5) L'abrogazione della direttiva 68/89/CEE implica che dopo il 31 dicembre 2008 il marchio "classificato CEE" non è più disponibile per l'uso nel mercato e che le misure

¹ GU C , , pag. .

² GU C , , pag. .

³ GU C , , pag. .

⁴ GU C , , pag. .

⁵ GU L32 del 6/2/1968, pagg.12-15.

di attuazione nazionali corrispondenti vanno abrogate di conseguenza entro il 31 dicembre 2008,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direttiva 68/89/CEE è abrogata con effetto al 31 dicembre 2008.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente